

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 aprile 2017, ha adottato la seguente decisione:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Prof. Giovanni Serges Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DEL SIG. SCAFA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCAFA VINCENZO SEGUITO GARA AVELLINO/BENEVENTO DEL 9.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 113 dell'11.4.2017)

La C.S.A. sentito l'assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Scafa Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.S.D. MURAVERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA MURAVERA/MONTEROSI DEL 13.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Muravera Calcio di Cagliari riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Giovanni Serges Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**3. RICORSO DELL'A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COSTANTINO STEFANO SEGUITO GARA HERCULANNEUM/BISCEGLIE DEL 13.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.V. Herculaneum 1924 di Napoli riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PITTARELLO FILIPPO SEGUITO GARA CORREGGESE/FIORENZUOLA DEL 23.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 24.4.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Corregese Calcio A.R.L. di Reggio Emilia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 28 aprile 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio